

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 1.750 milioni.

0. 30. 01. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 50.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 3.500 milioni.

0. 30. 01. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: politiche di integrazione degli immigrati.

0. 30. 01. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

0. 30. 01. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, sostituire le parole da: Le procedure selettive fino alla fine con le seguenti: Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'ar-

ticolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

0. 30. 01. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 31.

(Disposizioni sul personale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di n. 100 unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le procedure selettive avvengono nei termini e con le modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni previste dallo stesso articolo 39.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

30. 01. Governo.

(A.C. 332 – sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma 6, della presente legge prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione degli stessi, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini della gestione di servizi alla persona; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore di altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TE-
STO UNIFICATO

ART. 10.

*(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza).*

Sopprimerlo.

10. 1. Lucchese, Del Barone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

*(Istituzioni pubbliche di assistenza e bene-
ficenza).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle IPAB quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia patrimoniale e imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile, gestionale e tecnica. Il regime giuridico di tali soggetti dovrà, inoltre, assicurare la disciplina del personale secondo il diritto privato e l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera a), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali degli scopi statutari e dei fini di sviluppo dell'azienda;

c) previsione di controlli degli atti dell'ente secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permute. Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

d) conferma nella nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB;

e) previsione, per le IPAB che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci, della libertà di opzione per la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, su semplice delibera dell'organo di gestione, purché assunta in conformità degli statuti e delle tavole di fondazione;

f) previsione per le IPAB che svolgono attività di mera amministrazione del proprio patrimonio di adeguare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma I, nel rispetto della volontà dei fondatori, i rispettivi statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza della gestione, istituendo appositi strumenti di verifica della stessa;

g) previsione di meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione dei soggetti di cui alla lettera f), ai fini di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a);

h) mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che, dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive, nonché delle IPAB che, trascorso il termine di cui alla lettera f), non si siano adeguate a quanto disposto dalla medesima lettera f);

i) salvaguardia, nel caso di scioglimento dell'IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB stessa;

l) applicazione, agli enti di cui alle lettere a) e d) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema medesimo alle suddette commissioni.

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1 alinea, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

10. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavalieri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 31.

All'emendamento 10. 31, aggiungere, in fine, le parole: e le organizzazioni rappresentative delle IPAB.

0. 10. 31. 1. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , dopo aver sentito le competenti Commissioni parlamentari,

10. 31. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera I) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 43
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 10. 43 della Commissione, dopo le parole: delle IPAB aggiungere le seguenti: che operano in campo socio-assistenziale.

0. 10. 43. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 10. 43 della Commissione, sostituire le parole: di cui all'articolo 22 con òle seguenti: nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11.

0. 10. 43. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nella programmazione fino a: articolo 18, comma 6, con le seguenti: delle IPAB nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22.

10. 43. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema integrato d'interventi e servizi sociali aggiungere la seguente: obbligatori.

* **10. 4.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema integrato d'interventi e servizi sociali aggiungere la seguente: obbligatori.

* **10. 5.** Novelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona.

10. 32. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: statutaria, aggiungere le seguenti: che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia.

10. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: patrimoniale aggiungere le seguenti: e imprenditoriale, negoziale e processuale.

10. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica.

10. 17. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: di controllo aggiungere le seguenti: , secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: , nonché di forme fino alla fine del numero, con le seguenti: Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione.

10. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **10. 6.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **10. 7.** Novelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **10. 37.** Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 30

All'emendamento 10. 30, sostituire le parole: fermi restando i vincoli imposti con le seguenti: oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni e nel rispetto dei principi stabiliti.

0. 10. 30. 1. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere nuove possibilità di trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermi restando i vincoli imposti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

10. 30. Cuccu.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasformazione delle IPAB aggiungere le seguenti: , che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci,.

10. 21. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

10. 22. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 44
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 10. 44 della Commissione, sostituire le parole: del potenziamento con le seguenti: della gestione e del potenziamento.

0. 10. 44. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 10. 44 della Commissione, sostituire le parole: del potenziamento con le seguenti: di una corretta gestione.

0. 10. 44. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della gestione di servizi alla persona con le seguenti: del potenziamento dei servizi.

10. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ai fini della gestione di servizi aggiungere la seguente: obbligatori.

* **10. 8.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ai fini della gestione di servizi aggiungere la seguente: obbligatori.

* **10. 9.** Novelli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) confermare la nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, prevista dalla vigente normativa sulle IPAB, nonché prevedere meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, al fine di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo

scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona.

10. 23. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobili ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzate per la copertura delle spese correnti, ma devono sempre essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale.

* **10. 10.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobili ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzate per la copertura delle spese correnti, ma devono sempre essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale.

* **10. 11.** Novelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni,

garantendo in ogni caso che i beni mobili ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alla normativa precedente, non possano essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. I redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ai servizi sociali obbligatori. Costituisce violazione dell'articolo 328 del codice penale la trasformazione patrimoniale avvenuta in assenza di previa autorizzazione della giunta regionale.

10. 35. Gardiol.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: il trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché prevedere.

10. 24. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la possibilità di separare la con le seguenti: le modalità per la separazione obbligatoria della.

10. 41. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: allo sviluppo e al potenziamento.

10. 45. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I beni mobiliari e immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti e devono essere conservati come patrimoni. I redditi dei beni mobili e immobili devono essere esclusivamente destinati ai servizi cui accedono, prioritariamente, i soggetti in con-

dizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

10. 40. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che le regioni autorizzino le trasformazioni patrimoniali delle IPAB. Nel caso delle regioni inadempienti si applica l'articolo 328 del codice penale.

10. 39. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 34

All'emendamento 10. 34, sostituire le parole: possano essere adeguate ai principi della presente legge *con le seguenti:* si adeguino ai principi della presente legge o non riprendano l'attività entro due anni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3.

0. 10. 34. 1. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: risultino esaurite *aggiungere le seguenti:* e non possano essere adeguate ai principi della presente legge.

10. 34. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: a favore di altre IPAB *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ai comuni con vincolo di destinazione al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali locale.

10. 38. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dei comuni in cui hanno le sedi operative o sono situati i beni immobili. I comuni devono destinare i patrimoni e i redditi esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Si applica quanto previsto dalla precedente lettera g).

* **10. 12.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dei comuni in cui hanno le sedi operative o sono situati i beni immobili. I comuni devono destinare i patrimoni e i redditi esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Si applica quanto previsto dalla precedente lettera g).

* **10. 13.** Novelli.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB sottoposta a scioglimento.

10. 25. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 46 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 10. 46 della Commissione, sostituire le parole: di altre IPAB o dei comuni *con le seguenti:* delle IPAB del territorio e, nel caso di inesistenza delle stesse, ai comuni.

0. 10. 46. 2. Scantamburlo.

All'emendamento 10. 46 della Commissione, sostituire le parole: allo scopo di promuovere e potenziare il *con le seguenti:* che rientrano nel.

0. 10. 46. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: a favore di altre IPAB che rientrano nel con le seguenti: e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il.

10. 46. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 33

All'emendamento 10. 33, aggiungere, in fine, le parole: ed ove non diversamente stabilito dagli statuti o dalle tavole di fondazione.

0. 10. 33. 1. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: a favore di altre IPAB aggiungere le seguenti: , comprese quelle di cui alla lettera d),

10. 33. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'acquisizione del loro patrimonio per le finalità di cui alla presente legge.

10. 36. Procacci, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) prevedere l'applicazione agli enti di cui alla lettera b) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

10. 26. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 - sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 332 ed altre;

preso atto che l'articolo 25, comma 1, lettera h), prevede la revisione delle modalità e dei criteri, nonché lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile ed alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali;

considerato che le nuove tabelle ministeriali, più rigide, prevedono solo due soglie per aver diritto ai trattamenti di invalidità: il 100 per cento che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento (788 mila lire mensili), ed il 74 per cento al di sotto del quale l'assegno di invalidità (338 mila lire al mese) non è erogato; ciò fa sì che, ad esempio, due invalidi, uno al cento per cento e l'altro al novantanove per cento, entrambi con l'impossibilità di

deambulare e ambedue con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, siano trattati differentemente;

tenuto conto che, stante i nuovi criteri, non è detto che il taglio di oltre 172 mila pensioni di invalidità, con un conseguente risparmio di circa 961 miliardi di lire, (si veda l'elaborazione de *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 1999 su dati ISTAT ed INPS aggiornati al gennaio 1998) significhi la scoperta di altrettanti falsi invalidi;

valutato che, a tutt'oggi, sono state effettuate 318.904 revisioni, e che delle 71.926 revoche eseguite, per un importo di 440 miliardi di lire, l'80 per cento viene impugnato con risultati positivi;

attestato che il problema coinvolge oltre 3.500.000 disabili e le loro famiglie;

impegna il Governo:

a procedere, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 25, comma 1, lettera *h*), ad una revisione mirata, puntuale ed organica dei trattamenti pensionistici e delle indennità di accompagnamento nelle province in cui il rapporto fra invalidi e lavoratori regolarmente occupati è cresciuto in misura esponenziale rispetto alla media nazionale, con relativa segnalazione alla magistratura competente dei componenti le commissioni mediche esaminatrici in tutti quei casi in cui sia configurabile un'ipotesi di reato;

a rivedere modalità e criteri relativi alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei trattamenti di invalidità nel senso di un irrigidimento dei controlli, anziché delle tabelle, al fine di non cadere nell'errore — pensando che risparmi di spesa per tagli alle pensioni di invalidità equivalgano all'individuazione di falsi invalidi — di colpire i veri invalidi.

9/332/1. Michielon, Cè.

La Camera,

premesso che:

in Italia sono centinaia di migliaia i malati affetti da patologie neurodegene-

rativie come il Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, che soffrono la mancanza di una specifica assistenza domiciliare, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale che palesano strutture non ancora in grado di fronteggiare adeguatamente le esigenze;

sono molti e gravi i disagi affrontati dalle famiglie che assistono propri congiunti sofferenti, con notevoli oneri, anche economici;

la recente riforma sanitaria presenta, finalmente, elementi innovativi che vanno nella direzione di una maggiore attenzione verso l'assistenza domiciliare, prendendo in considerazione patologie come quelle citate;

impegna il Governo

ad investire nei prossimi anni maggiori risorse in assistenza domiciliare specifica per le malattie neurodegenerative, per superare il divario esistente e, soprattutto, affinché si possa venire incontro in maniera adeguata alle esigenze dei malati e delle famiglie che li assistono.

9/332/2. Molinari, Valetto Bitelli.

La Camera,

premesso che, anche nel recente passato, amministratori locali, funzionari e impiegati addetti ai servizi di assistenza sono stati vittime di delitti gravissimi, quali l'assassinio del sindaco di Caltanissetta, l'uccisione dell'assistente sociale del comune di Mussomeli, Francesca Sorce, e tanti altri casi di intimidazione e di aggressioni subite dagli addetti a rapporti con l'utenza che trattano materie di lavoro scottanti e con cittadini utenti a rischio (socio-assistenziali, consultori),

impegna il Governo

a porre in essere quelle misure idonee non solo alla prevenzione, ma anche all'inden-

nizzo delle vittime di suddette violenze o dei loro eredi.

9/332/3. Misuraca, Garra.

La Camera

impegna il Governo:

in sede di definizione del piano nazionale di cui all'articolo 18, a prevedere l'operatività dei servizi alla persona senza interruzioni orarie (24 ore);

a definire i profili professionali delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 sulla base della tipologia specifica degli interventi che gli operatori saranno chiamati a realizzare.

9/332/4. Fei, Porcu.

La Camera,

premesso che l'articolo 10 attribuisce al Governo delega per la riforma delle IPAB prevedendo l'abrogazione della legge n. 6972 del 1890 e la trasformazione delle IPAB stesse in nuovi enti di diritto pubblico a larga autonomia o in persone giuridiche di diritto privato;

considerato lo spessore storico di tali istituzioni, tutte provenienti da antiche e consolidate iniziative private di solidarietà sociale, ed il ruolo dalle stesse svolto nelle comunità locali in cui sono radicate;

impegna il Governo

affinché venga garantito:

che la disciplina delle IPAB che manterranno la personalità giuridica pubblica assicuri la necessaria autonomia ai fini di una gestione ispirata ai criteri della efficacia, efficienza, economicità;

che, ai fini della assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle IPAB, nell'ambito della « normativa vigente » si tenga conto dei criteri contenuti nella sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale e del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, nonché di quelli di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 relativi alle istituzioni operanti nel settore educativo;

che nei casi di scioglimento delle IPAB venga data prioritariamente applicazione alle norme statutarie sulla devoluzione dei beni in relazione all'articolo 31 del codice civile, con destinazione alle altre ex IPAB operanti in settori affini.

9/332/5. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Volonté.

La Camera,

Considerato che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, rappresentano una realtà fondamentale nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali fondata su una lunga tradizione e su una consolidata esperienza nel settore;

Rilevato che in tale realtà è essenziale garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà onde evitare qualsiasi intervento statalistico e lesivo delle autonomie locali in cui le IPAB rappresentano istituzioni pubbliche non territoriali,

impegna il Governo

1) a consentire alle IPAB di partecipare alla programmazione degli interventi e dei servizi di natura sociale, di attuare in pieno il principio di sussidiarietà e di prevedere una piena integrazione tra pubblico e privato complementare, riconoscendo fondamentalmente alle IPAB la natura di istituzioni locali non territoriali;

2) a salvaguardare le caratteristiche di fondo delle normative vigenti in materia che già prevedono norme per assicurare autonomia statutaria patrimoniale, contabile e tecnica pienamente compatibili con l'esigenza di una adeguata vigilanza e controllo rispettosi dell'autonomia anche gestionale;

3) a salvaguardare la competenza regionale delle forme di controllo preventivo e successivo già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

4) a considerare solo come soluzione estrema lo scioglimento delle IPAB e la devoluzione dei patrimoni ad altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di in-

terventi e servizi sociali solo in quanto IPAB d'interesse sociale e non scolastico, in quanto è essenziale garantire la destinazione dei beni ai beneficiari nonché il pieno rispetto delle libere volontà dei donanti.

9/332/6. Porcu, Burani Procaccini, Lucchese, Volonté.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per favorire la cura dei malati psichici)**A)**

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

quotidianamente giungono in Parlamento pressanti richieste per la revisione della legge 180 da parte di svariate associazioni psichiatriche;

dal 1978 ad oggi – dopo cioè la ormai tristemente famosa legge 180 – non c'è giorno in cui le cronache dei quotidiani non riportano fatti di sangue in cui un genitore, un figlio o un uomo della strada è ferito, se non addirittura ucciso, da un soggetto psicotico;

L'Associazione cristiana volontari ammalati psichici della provincia di Milano ha segnalato che una madre, non riuscendo ad accudire da sola i due figli psicotici, ha tentato di ucciderli;

l'8 maggio 2000 sul quotidiano *Il Messaggero* di Roma la presidente dell'Arap, Maria Luisa Zardini, (associazione che si batte per la riforma dell'assistenza psichiatrica) testimonia: « Ci accusano di volere la riapertura dei manicomi. Non è così. Vogliamo che i malati vengano curati... è un loro diritto. Malati e famiglie sono allo sbando. Gli schizofrenici finiscono in ospedale, dopo sei giorni li buttano fuori. Sono soltanto intontiti dai farmaci. Dopo? Il nulla assoluto. Di casi difficili ce ne sono migliaia in Italia. Al nostro telefono arrivano storie strazianti, di famiglie allo stremo, che non ce la fanno più...: a Fi-

dene, borgata nord-est di Roma, due fratelli Paolo e Vittorio hanno anche attacchi di panico. Non escono di casa. Paolo si copre la testa con un cuscino. Vivono nell'angoscia e nell'abbandono. I genitori sono vecchi e malati. Un disastro... »;

sono giacenti in Parlamento proposte di legge presentate sull'argomento che i proponenti tentano inutilmente di far inserire all'ordine del giorno –:

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda promuovere per arginare questo gravissimo problema che investe una moltitudine di disperati: gli ammalati e i loro familiari. (3-05714)

(30 maggio 2000)

(Sezione 2 – Decisione del comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo circa l'intervento sulle gemelle siamesi peruviane)**B)**

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della morte delle due gemelline siamesi peruviane, durante l'intervento chirurgico di separazione, vi sono stati, da più parti, interventi di critica sia nei confronti dell'attività informativa svolta dai *mass-media*, sia del dottor Marcelletti che aveva deciso di procedere all'intervento. In particolare, il Ministro della sanità ha criticato il « troppo spettacolo sul caso delle gemelline peruviane » e

«la strumentalizzazione del dolore in un grande *show*». Inoltre, con specifico riferimento all'intervento, il Ministro ha aggiunto che «per gli interventi complicati esistono delle regole di valutazione tra rischi e benefici» e che «il comitato di bioetica difficilmente pone il veto, anche se le possibilità di successo sono scarse»;

in realtà, come anche sostenuto da autorevoli esponenti della Chiesa, il lavoro svolto dai mezzi d'informazione è stato corretto e doveroso, al fine di trasmettere il dolore e la drammaticità di una vicenda che non rappresenta un caso isolato. Neanche è da paragonare, ma di ciò non si è più fatto cenno, il trattamento del tutto immorale e di vergognoso sfruttamento commerciale operato da un *network* della Florida nei confronti delle sorelline peruviane e della loro mamma;

ancora, le velate accuse rivolte, ma solo ad intervento non riuscito, al dottor Marcelletti, appaiono anch'esse strumentali ed ipocrite. La grande responsabilità che il chirurgo si è assunta non può essere valutata in modo distorto, e scambiata per «operazione di *marketing*»;

infine la sottovalutazione dei compiti propri dei comitati di bioetica degli ospedali, da parte del Ministro Veronesi, non appare rispettosa del difficile e gravoso lavoro che tali istituzioni svolgono —:

se il Ministro della sanità possieda elementi concreti attraverso cui accertare l'erroneità della decisione adottata dal Comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo, e se vi siano elementi certi che attestino la violazione delle norme in tema di *privacy*, con riferimento al lavoro d'informazione svolto dai media. (3-05719)
(30 maggio 2000)

(Sezione 3 – Misure per la riduzione del prezzo dei combustibili)

C)

ARMANI, SELVA, ARMAROLI e CONTENTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Per sapere — premesso che:

in questi ultimi giorni, gli aumenti dei prezzi al consumo dei carburanti si sono determinati sia a seguito della continua svalutazione dell'euro rispetto al dollaro per l'ulteriore crescita dei tassi americani, sia per l'aumento del prezzo internazionale del greggio, che è risalito fino ai 30 dollari al barile;

la svalutazione dell'euro sul dollaro ha raggiunto ormai il 25 per cento rispetto alla sua quotazione iniziale registrata, quasi un anno e mezzo fa, al momento della sua prima emissione;

sul prezzo finale al consumo dei carburanti, indipendentemente dai costi del nostro sistema distributivo notoriamente più alti della media europea, lo Stato preleva circa il 69 per cento per il combinato disposto, «a cascata», dell'imposta di fabbricazione (riscossa all'uscita dalle raffinerie) e dell'Iva (riscossa al momento dell'acquisto da parte del consumatore finale), realizzando così uno dei più elevati prelievi tributari dell'Unione europea;

l'aumento della bolletta petrolifera italiana determina comunque una crescita del gettito dell'Iva a favore dello Stato e a carico del consumatore finale indipendentemente dall'entità dello sconto fiscale, in termini di riduzione dell'accisa, deliberato dal Governo per attenuare l'impatto del caropetrolio sul costo dei trasporti (l'80 per cento delle merci è movimentato in Italia su gomma);

l'aumento del gettito dell'Iva ha garantito senza dubbio allo Stato incassi tanto crescenti quanto più è lievitato il prezzo del greggio a livello internazionale, determinando una sorta di vergognosa «cresta» a favore della finanza pubblica;

la lievitazione degli incassi Iva, dovuti al meccanismo prima descritto, è anch'essa alla base della imponente crescita globale degli incassi tributari registrata nel corso del 1999 (pur con un Pil in aumento molto minore) e in questi primi quattro mesi dell'anno in corso, determinando una di-

sponibilità finanziaria che consentirebbe di aumentare agevolmente lo sconto fiscale sui carburanti fino alle 150 lire, come richiesto dagli interroganti fin dal 24 febbraio 2000 in una interpellanza urgente, con evidente beneficio per i consumatori e con palese contributo all'attenuazione delle pressioni inflazionistiche, in Italia più alte che nel resto dell'Unione europea;

il contributo che tale maggiore sconto darebbe al raffreddamento dell'inflazione inciderebbe positivamente anche sul costo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, in quanto ridurrebbe l'impatto delle richieste di aumenti retributivi superiori all'inflazione programmata, contribuendo così ad attenuare la crescita, finora inarrestata, della spesa pubblica corrente —:

se non si ritenga di deliberare al più presto uno sconto fiscale sul prezzo finale dei carburanti più consistente di quello tuttora vigente, accogliendo la proposta di Alleanza Nazionale per un abbattimento dell'accisa di 150 lire al litro e di equiparate riduzioni sul gasolio da trazione. (3-05712)

(30 maggio 2000)

(Sezione 4 – Modifica dell'attuale sistema di tassazione sull'utilizzo del gas metano)

D)

PAOLO COLOMBO e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'onere del riscaldamento costituisce una delle voci di maggior peso sul bilancio delle famiglie italiane, specie in considerazione dei prezzi internazionali delle materie prime;

se ritenga giustificato l'attuale sistema di tassazione sull'utilizzo del gas metano che prevede differenze di imposta di consumo tra nord e sud del paese e se ritenga

condivisibile la recente risoluzione ministeriale che consente alle aziende distributrici l'applicazione della maggiore aliquota del 20 per cento di Iva anche agli usi per cottura di cibi e produzione di acqua calda con la formula dell'«uso promiscuo», disattendendo specifica normativa che prevede per tali usi l'aliquota agevolata del 10 per cento. (3-05715)

(30 maggio 2000)

(Sezione 5 – Orientamenti del Governo circa le recenti iniziative assunte da alcune regioni settentrionali)

E)

ORLANDO. — *Al Ministro per le riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 24 maggio 2000 il presidente della regione Lombardia, dottor Roberto Formigoni, ha imposto ai componenti della giunta regionale da lui presieduta di pronunciare il seguente giuramento: «Giuro di essere fedele alla Lombardia e al suo popolo, di osservare lealmente lo Statuto e le sue leggi nel rispetto della Costituzione e di adempiere ai miei doveri nell'interesse esclusivo dei cittadini»;

tale giuramento non era previsto né dalle leggi della Repubblica né dallo Statuto regionale;

a una formula pressoché analoga di giuramento aveva indotto i suoi assessori, qualche giorno prima, il presidente della regione Liguria, appartenente alla stessa formazione politica di Formigoni;

altri presidenti di regioni militanti anch'essi nello stesso partito, come il presidente della regione Piemonte, si sono rifiutati di seguirne l'esempio, in nome del senso dello Stato;

nei giorni che precedettero i due «giuramenti» in oggetto era stata accreditata la voce di un coordinamento tra le

cinque regioni del nord a maggioranza polista (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

tale coordinamento potrebbe sfociare in un'azione comune o addirittura ostile alle altre regioni del centro e del sud d'Italia;

la presidente della regione Umbria, onorevole Maria Rita Lorenzetti, ha denunciato in tale preannuncio coordinamento una rottura della collaborazione fra tutte le regioni decisa cinque anni fa per definire un progetto di federalismo;

le regioni del nord hanno dichiarato in diversi ma convergenti testi che « i governi regionali legittimi saranno la vera opposizione a un governo nazionale non legittimato »;

contro questi pronunciamenti ever-sivi, finora soltanto verbali, si sono levati i moniti delle più alte cariche dello Stato;

da ultimo, l'invito del Quirinale ai presidenti delle regioni per il 4 giugno a Roma è stato snobbato dai presidenti Formigoni e Galan —:

quali iniziative il Governo nazionale intenda assumere affinché, nella realizzazione del federalismo solidale che è alla base dei nuovi comuni valori costituzionali, non siano compiute fughe in avanti, tese a costituire posizioni di privilegio regionale o interregionale, capaci di mettere a dura prova l'unità dello Stato e la pacifica convivenza e lo sviluppo della comunità nazionale. (3-05718)

(30 maggio 2000)

(Sezione 6 — Ammodernamento della strada statale Appia nel tratto Benevento-Caserta)

F)

ABBATE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni di sostanziale impercorribilità in cui viene tenuta la strada statale Appia n. 7, nel tratto Benevento-raccordo

autostradale Caserta sud, suscitano una diffusa preoccupazione;

l'arteria ha un grande rilievo per lo sviluppo della zona, interessata dal contratto di Airola, dal patto territoriale di Benevento, dall'area di crisi candina e dall'area industriale sannita; ma è anche molto importante per i collegamenti trasversali nord-sud e Tirreno-Adriatico;

tutti i programmi di sviluppo del Mezzogiorno hanno sempre previsto l'ammodernamento di questa strada e nell'ultima legge finanziaria, anche per iniziativa dell'interrogante, è indicata tra le priorità;

cosa intenda fare in concreto il Ministro interrogato per far sì che si realizzi al più presto il collegamento a scorrimento veloce Benevento-Caserta. (30 maggio 2000) (3-05713)

(Sezione 7 — Tutela delle minoranze linguistiche e della cooperazione transfrontaliera)

G)

CAVERI. — *Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

le minoranze linguistiche nelle cosiddette zone di confine attendono l'adesione italiana a due importanti strumenti di fonte europea: la prima è la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che risale al 1992, la seconda riguarda i due protocolli aggiuntivi, il primo che rafforza e modernizza la cooperazione transfrontaliera e il secondo che si occupa dell'interessante cooperazione interterritoriale, che riguardano la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera —:

in quali tempi si preveda la firma dell'Italia a questi documenti così significativi per la tutela delle minoranze linguistiche e la cooperazione transfrontaliera. (3-05720)

(30 maggio 2000)

(Sezione 8 - Iniziative del Governo per favorire la crescita dell'occupazione)

H)

CHERCHI e CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il recente rapporto dell'Istituto nazionale di statistica, indica che l'occupazione fra il 1995 e il 1999 è cresciuta di 700 mila unità e che l'aumento è stato realizzato soprattutto nel terziario e nelle tipologie contrattuali cosiddette atipiche, marcatamente nel centro-nord e meno uniformemente nel Mezzogiorno —:

quali siano gli obiettivi nell'occupazione posti a base della politica economica per il prossimo futuro. (3-05716)

(30 maggio 2000)

(Sezione 9 - Orientamento del Governo circa la «giornata dell'orgoglio omosessuale» prevista per l'8 luglio a Roma)

I)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la manifestazione annuale delle organizzazioni internazionali omosessuali, le-

sbiche e transessuali, prevista per l'8 luglio a Roma, è legittima e non inopportuna;

per fortuna, e non purtroppo, esiste la Costituzione, che garantisce il diritto di manifestare;

l'anno giubilare è occasione di accoglienza e non di intolleranza;

il rispetto per la Chiesa, sincero e convinto, non può significare, da parte dello Stato, abdicare alla sua laicità e, da parte delle forze politiche, subalternità;

si stanno moltiplicando provocazioni e pressioni politiche, dei neonazisti di Forza nuova, di Storace e Moffa, di tutte le destre, per impedire di fatto la manifestazione;

il ritiro del patrocinio deciso dal sindaco di Roma Rutelli è un errore, che aggrava il clima politico —:

quali iniziative intenda assumere, per la competenza del suo ministero in materia di diritti e libertà di ogni persona, per una immediata decisione del Governo che garantisca lo svolgimento della manifestazione alla data prevista, l'8 luglio, ribadendo che il nostro Paese e la città di Roma possono e debbono essere all'avanguardia nella difesa dei principi democratici sempre, anche durante l'anno giubilare. (3-05717)

(30 maggio 2000)